



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Primo Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario
Chiara GRASSI	Referendario

nella Camera di consiglio del 15 maggio 2024, in riferimento alla relazione di fine mandato (2019-2024) del **Comune di Fano Adriano (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 81, 97, 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, recante "Approvazione del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti";

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti 16 giugno 2000, n. 14, di approvazione del “Regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti”;

visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei presidenti delle province, dei sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti e dei sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 15/SEZAUT/2015/QMIG del 9 aprile 2015;

vista la sentenza delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, n. 5/2021/EL del 16 febbraio 2021;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 18/SEZAUT/2021QMIG del 29 novembre 2021;

vista la deliberazione n. 39/2024/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato la programmazione delle attività di controllo per l’anno 2024;

vista la ripartizione fra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo, definita con decreti presidenziali 1° febbraio 2023, n. 1, 6 febbraio 2023, n. 2 e 1° marzo 2023, n. 3;

vista l’ordinanza del 14 maggio 2024, n. 19, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Primo Referendario Bruno Lomazzi.

PREMESSO CHE

- l’articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevede, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell’unità economica e giuridica della Repubblica e del principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, la predisposizione di una relazione di fine mandato, redatta dal responsabile del servizio finanziario o dal segretario generale e sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco, non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato, ovvero entro 20 giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale o provinciale;
- la relazione di fine mandato risponde al principio di *accountability* degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione amministrativa, in occasione delle elezioni amministrative, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini; in tale prospettiva, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti di attuazione dei principi di massima responsabilizzazione, di effettività e trasparenza del

controllo democratico di cui all'articolo 1 della legge 5 maggio 2009, n. 42, recante: “*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*”;

- a tal fine, la relazione contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:
 - a) sistema ed esiti dei controlli interni;
 - b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
 - c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni *standard*;
 - d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell'articolo 2359 del Codice civile, indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
 - e) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni *standard*, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando quale parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
 - f) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale;
- la relazione è certificata dall'organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- al fine di favorire l'informazione nei confronti dei cittadini-elettori il legislatore ha statuito che la relazione di fine mandato e la relativa certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune, a cura del presidente o del sindaco, entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione, con indicazione della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;
- al fine di garantire il rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni in argomento, il legislatore ha, altresì, previsto specifiche misure da applicarsi nei casi di mancata redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, consistenti in sanzioni di natura pecuniaria (riduzione della metà, per le tre successive mensilità, dell'indennità di mandato e degli emolumenti, rispettivamente, per il sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il responsabile del servizio finanziario del comune o per il segretario generale) e in obblighi di *disclosure* (il sindaco è tenuto dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente);
- l'obbligo di redazione è, dunque, oggetto di una articolata disciplina, che definisce contenuti, tempi e verifiche esterne da parte dei revisori; la “mancata” redazione assorbe tali profili,

considerato che il bene tutelato dalla norma è la tempestività e la correttezza dell'informazione alla comunità amministrata, in vista del futuro esercizio del diritto di voto; tale obbligo è regolamentato in modo da individuare tutti gli elementi essenziali dell'adempimento in ragione della richiamata *ratio* e i termini, fissati per rendere le comunicazioni, sono atti a garantire un informato esercizio delle prerogative democratiche da parte dei componenti della comunità amministrata, termini che, in definitiva, sono direttamente strumentali allo scopo per cui l'obbligo è imposto, quindi immediatamente rilevanti per l'esatto adempimento; l'interesse è quello della rendicontazione dell'attività prestata a favore della collettività amministrata, che consiste, peraltro, in una comunicazione completa, la cui ampiezza è rimessa alla discrezionalità del dichiarante riguardo all'utilizzo delle risorse pubbliche assegnate per il raggiungimento delle finalità che l'amministrazione deve perseguire;

- la relazione di fine mandato costituisce, come da ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, atto proprio del presidente della provincia e del sindaco, non demandabile al commissario straordinario nominato in seguito allo scioglimento dell'organo consiliare, posto che trattasi di fattispecie espressamente disciplinata dal comma 3, dell'articolo 4 del d.lgs. n. 149 del 2011;
- da ultimo, la recente sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 5/2021/EL, considerato il contesto normativo di riferimento, ha sottolineato la natura della relazione di fine mandato quale documento di rendicontazione che, quantunque non direttamente inserito nel ciclo del bilancio, è espressione del dovere di trasparenza e *disclosure* cui sono tenuti coloro che amministrano le pubbliche risorse; la medesima sentenza ha, altresì, affermato, in forza del combinato disposto dell'articolo 20, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, in deroga all'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, nelle sue diverse articolazioni (articolo 11, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174), sulla verifica integrale dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni previste dal comma 6 del succitato articolo 4, evidenziando, al contempo, la giurisdizione del giudice ordinario per i restanti aspetti procedurali che presidiano e vincolano l'esercizio del potere sanzionatorio, nonché la titolarità, nel silenzio della legge, del potere sanzionatorio in capo all'amministrazione di cui il sindaco ovvero il presidente della provincia sono espressione.

RILEVATO CHE

- le consultazioni elettorali, per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale, si terranno il 9 e 10 giugno 2024;

- il Comune di **Fano Adriano (TE)** ha trasmesso, tramite PEC del 27 marzo 2024, la relazione di fine mandato, che è stata acquisita, da questa Sezione regionale di controllo, il successivo 28 marzo, con protocollo n. 1008
- in sede di controllo è stato accertato che gli obblighi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono stati adempiuti nelle seguenti date:
 - redazione e sottoscrizione della relazione di fine mandato - 25 marzo 2024;
 - certificazione della relazione di fine mandato da parte dell'Organo di revisione - 26 marzo 2024;
 - trasmissione della relazione di fine mandato - 27 marzo 2024;
 - pubblicazione sul sito *internet* dell'Ente - 27 marzo 2024;
- nella parte IV - Rilievi della Corte dei conti, l'ente non fa menzione delle deliberazioni emesse dalla Sezione a seguito dell'analisi dei rendiconti afferenti al mandato di che trattasi, limitandosi a riferire unicamente su atti istruttori/propedeutici intercorsi nel tempo;
- l'articolo 4, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prescrive che la relazione deve indicare gli "*eventuali rilievi della Corte dei conti*", senza alcuna distinzione circa la gravità degli stessi;
- la relazione omette di richiamare le pronunce di questa Sezione regionale di controllo 290/2023/PRSE (relativa al rendiconto dell'esercizio 2021), 29/2022/PRSE (relativa al rendiconto dell'esercizio 2020) e 119/2021/PRSE (relativa al rendiconto dell'esercizio 2019), nonché le criticità in esse evidenziate.

CONSIDERATO CHE

- con deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG la Sezione delle autonomie, confermando l'indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle Sezioni regionali, ha chiarito, fissando apposito principio di diritto, che: "*in assenza di un'espressa attribuzione normativa, quella prevista dal comma 6 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011 si colloca tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica che spetta all'ente locale portare ad attuazione*";
- tenuto conto, in particolare, del disposto dell'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, e della conseguente necessità che, per assicurare la certezza dei rapporti giuridici sottesi, sia adottata una specifica pronuncia di accertamento da parte di questa Sezione, a cui compete la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della suddetta sanzione, con pronuncia suscettibile di diventare definitiva (Corte costituzionale sentenze n. 18 del 2019 e n. 244 del 2020) e quindi di vincolare i controllati e indirettamente il giudice ordinario, per gli eventuali profili di residua giurisdizione di quest'ultimo.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

l'avvenuta adozione, certificazione, pubblicazione e trasmissione della relazione di fine mandato indicata in epigrafe, evidenziando, tuttavia, ai fini di una più completa informativa da offrire alla cittadinanza, l'omessa indicazione nei documenti delle pronunce adottate da questa Sezione regionale di controllo con deliberazioni n. 290/2023/PRSE (relativa al rendiconto dell'esercizio 2021), 29/2022/PRSE (relativa al rendiconto dell'esercizio 2020) e 119/2021/PRSE (relativa al rendiconto dell'esercizio 2019).

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Segretario comunale e al Presidente del Consiglio comunale di Fano Adriano (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 15 maggio 2024.

Estensore

Bruno LOMAZZI

f.to digitalmente

Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 21 maggio 2024

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Carla Lomarco